

REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI ed IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il D.I. 26 settembre 1997.

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999.

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la legge n. 47/1985 e L.r. 37/85;

VISTE le disposizioni contenute nei DD.MM. 16.05.68; 07.10.71 e DPRS n. 91 del 13.06.91 sul perimetro, le prescrizioni d'uso e vincoli nell'area archeologica della Valle dei Templi di Agrigento;

VISTA la legge regionale n° 20 del 2000;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006.

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.08.16 con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana- delega il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 art. 167;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.

VISTA la L.R. n. 4 del 17.03 2016, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12 del 18 marzo 2016;

VISTA la documentazione prodotta dalla Soprintendenza BBCCAA di Agrigento relativa alle opere abusive realizzate nel Comune di Agrigento- via degli Aceri n°7 ;

CONSIDERATO che le ditte **GIUDICE FRANCESCO e RAMPELLO ANNA MARIA**, nati rispettivamente ad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - cod.fisc.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, entrambi residenti in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hanno realizzato abusivamente un fabbricato di una elevazione fuori terra individuata al NCEU del Comune di Agrigento al fg Fg. 164 p.lla 418 sub 502 ;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, in quanto prive della preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali d'Agrigento prevista dall'attuale normativa ex art.146 del D.Lgs. n.° 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo N. 157/2006;

VISTE le note prot. 9197 del 10.12.2008 e l'integrazione trasmessa con prot. 6565 del 29.05.2015 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali d'Agrigento, ha espresso parere di compatibilità con il contesto paesaggistico ai sensi 167 del D.Lgs. n°42/2004 relativamente alle opere di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006 ;

VISTA la scheda relativa all'applicazione dell'indennità risarcitoria allegata alla nota prot. 6565 del 29.05.2015 sopraccitata con la quale la Soprintendenza di Agrigento, ha determinato ai sensi del D.I. 26.09.1997 e dall'art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004, il profitto di € 4.793,77 conseguito con la realizzazione del fabbricato abusivo, assimilata alla tipologia di abuso 2, con coefficiente 5,2 % del valore d'estimo dell'unità immobiliare abusiva in area di notevole interesse paesaggistico di cui alla tabella allegata al D.A. 28.05.1999 relativa ai criteri di applicazione del D.I. 26.09.1997;

CONSIDERATO che con la suddetta nota la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha dichiarato che le opere arrecano lieve pregiudizio al contesto paesaggistico e pertanto ne ha quantificato il danno causato dalla medesima costruzione in Euro 16.055,04;

CONSIDERATO che con la suddetta nota la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, ha dichiarato che le opere abusive hanno ottenuto la concessione edilizia in sanatoria con n° 1415 del 11.01.2007 dal Comune di Agrigento ;

